

Verbale di Accordo – Banca Network Investimenti

Il giorno 29 novembre 2012 in Verona

tra

il Banco Popolare in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo

Premesso che:

- in data 26 settembre 2007 il Banco Popolare ha ceduto la maggioranza del capitale azionario di BNI (Banca Network Investimenti) con sede in Milano, che è così uscita dal perimetro del Gruppo Banco Popolare;
- con il Verbale di Incontro 30.11.2007, in linea con l'Accordo Quadro 30.6.2007, il Banco Popolare si è impegnato, nel caso di cessazione di attività di BNI con la conseguente perdita del posto di lavoro, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro in una delle aziende del Gruppo a favore dei dipendenti in servizio in BNI alla data, sopra indicata, di cessione della maggioranza del capitale azionario - previa necessaria procedura di confronto con le OO.SS.;
- la collocazione dei medesimi dipendenti è prevista nell'ambito territoriale della Regione di appartenenza ovvero, in carenza di presidi operativi adeguati, in quelli limitrofi, e con esclusione di coloro che abbiano i requisiti per la pensione ovvero che abbiano titolo all'accesso effettivo al 'Fondo di solidarietà' di settore;
- BNI, posta in liquidazione coatta amministrativa in relazione ad uno stato di crisi aziendale e finanziaria non reversibile, dopo aver attivato e chiuso la procedura prevista dall'art. 18 CCNL di settore in data 11 luglio 2012, senza peraltro giungere a definizione con le proprie OO.SS. di misure che evitassero e/o riducessero le tensioni occupazionali conseguenti, ha avviato in data 24 luglio 2012 le procedure finalizzate ai licenziamenti collettivi ex L.223/91, conclusesi in data 13 novembre con la comunicazione dei licenziamenti ai singoli interessati con efficacia dal 30 novembre 2012;

le Parti,

svolta la necessaria fase di confronto in attuazione di quanto previsto dagli Accordi indicati in premessa, si danno reciprocamente atto e concordano che:

- le premesse fanno parte integrante della presente intesa;

~~il Banco Popolare si è attivato per ottemperare agli obblighi concernenti il ripristino del rapporto di lavoro delle risorse interessate, operando la riorganizzazione anche gestionale sul territorio necessaria agli inserimenti stessi;~~

FUBACIS
Chiamì
Mille

FISAC
Bartoloni

UILCA

Pag. 1

VAL CREDITO
M. Russo

SINFUS

FABI
C. C. C.

- le risorse aventi titolo al ripristino del rapporto di lavoro alla data del presente accordo, esclusi coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici o che hanno titolo all'accesso effettivo al 'Fondo di solidarietà' di settore, sono quelle riportate nell'allegato 1;
- il ripristino del pregresso rapporto di lavoro ha decorrenza 1° dicembre 2012 (ovvero immediatamente successiva alla data di cessazione), con l'inquadramento ed il trattamento economico individuale corrispondente a quello riconosciuto al momento della cessione del capitale azionario di BNI, fermo restando che i trattamenti tabellari da CCNL di settore sono quelli dell'Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012;
- per tutte le risorse è mantenuta ad ogni effetto di legge o di contratto l'anzianità maturata al momento dei licenziamenti collettivi comunicati da BNI;
- le risorse saranno assegnate inizialmente in Banco Popolare sulla 'piazza' di Lodi per consentire lo svolgimento di uno specifico intervento formativo propedeutico all'inserimento nella realtà operativa del Gruppo, tenuto conto del riassetto organizzativo che viene attuato per consentire l'allocatione sul territorio delle risorse interessate;
- a conclusione dell'intervento formativo come sopra finalizzato, le risorse inizieranno l'attività lavorativa presso l'unità organizzativa di destinazione, individuata conformemente ai criteri di territorialità di cui agli Accordi in premessa, con l'intesa che la stessa è da considerarsi a tutti gli effetti come prima assegnazione di lavoro. Nei casi in cui si determinasse una collocazione in società del Gruppo diversa dal Banco Popolare, si prevede la sottoscrizione della cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. Cod. Civ., dopo un eventuale periodo di distacco della durata massima di 90 giorni;
- la collocazione delle risorse rientranti a seguito dei licenziamenti collettivi comunicati da BNI avviene in mansioni quanto più possibile corrispondenti alla professionalità acquisita in BNI. A tale riguardo, potranno opportunamente essere predisposti dall'Azienda percorsi di addestramento e qualificazione professionale di durata limitata - da un minimo di 12 mesi e ad un massimo di 36 mesi (o oltre in accordo con il lavoratore) - nell'ambito dei quali gli interessati potranno svolgere mansioni atte ad acquisire le professionalità necessarie per lo svolgimento, a regime, di mansioni coerenti con l'inquadramento economico, in coerenza, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 5 comma 2 dell'Accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del CCNL 8.12.2007;
- si conviene che in riferimento agli interventi formativi previsti nel presente accordo potranno essere richiesti i finanziamenti previsti dalle normative vigenti (es. Fondo di Solidarietà, FBA);

- alle risorse interessate è applicato il CCNL di settore ed altresì la normativa contrattuale vigente nel Banco Popolare, ovvero nell'azienda del Gruppo di destinazione secondo quanto indicato nel capoverso che precede;

- con riguardo alla assistenza ed alla previdenza complementare anche per quanto concerne la contribuzione aziendale, troveranno applicazione le previsioni e i trattamenti applicabili al

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

FIRA CISE
[Handwritten signature]

FISA e
Pag. 2
[Handwritten signature]

UILCA / UGL CREDITO
[Handwritten signature]

UNIFUA
[Handwritten signature]

personale neoassunto avendo a riferimento il momento del ripristino del rapporto di lavoro, ossia l'assunzione in Banco Popolare sulla 'piazza' di Lodi secondo quanto più sopra dettagliato. Nello specifico e per quanto in precedenza affermato, con l'ingresso nel Fondo pensioni BPL viene peraltro confermato il valore del contributo aziendale a previdenza complementare se già versato da BNI per il singolo lavoratore, ferma restando l'applicabilità delle eventuali diverse misure tempo per tempo riconosciute dalla contrattazione integrativa;

- la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene in ogni caso in applicazione di quanto previsto e concordato nella presente intesa, tramite la sottoscrizione di scrittura privata (allegato 2) da parte di ciascun interessato, entro e non oltre la data di assunzione che dovrà collocarsi entro 5 giorni dal licenziamento comunicato da BNI, oltre la quale il Banco Popolare non sarà tenuto a dare esecutività alla ricostituzione di detto rapporto di lavoro; la stessa sarà da convalidare presso la Commissione paritetica costituita ai sensi dell'art. 9 del CCNL di settore.

Allegati

BANCO POPOLARE

[Handwritten signature]

Direcridito - FD <i>[Handwritten signature]</i>	Fabi <i>[Handwritten signature]</i>	Fiba/Cisl <i>[Handwritten signature]</i>	Fisac/Cgil <i>[Handwritten signature]</i>
Sinfub <i>[Handwritten signature]</i>	Uilca <i>[Handwritten signature]</i>	Ugl <i>[Handwritten signature]</i>	

Allegato 1

1. BUFANO LUCIANA
2. CAVALLOTTI ELENA
3. CISLAGHI MATTEO
4. DONIDA MAGLIO SARA
5. GAIGHER ALESSANDRO
6. GHELFI LEONARDO
7. GIUTTARI FABRIZIO
8. GOMEZ ANALIA VERONICA
9. GUZZELLONI BENEDETTA
10. INTRA GIUSEPPE
11. SUDATI EMILIANA
12. TURATI ROBERTA
13. UBBIALI SONIA
14. VALGIMIGLI MANUELA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FABI
Claudio Zuffetto

[Handwritten signature]
SINFUB

[Handwritten signature]
VINO

[Handwritten signature]
Pistoni

[Handwritten signature]
LUCIA

[Handwritten signature]
BIOCRISTO

[Handwritten signature]
FIA CSI
Chen
P. Bili

Accordo di ripristino del rapporto di lavoro

Scrittura privata stipulata in _____, il _____ 2012

tra

le Parti

_____ (di seguito: "datore di lavoro")
_____ (di seguito: "dipendente")

Premesso che:

- il/la dipendente ha ricevuto da Banca Network Investimenti (BNI) comunicazione di licenziamento collettivo con effetto al 30 novembre 2012 e in relazione a ciò intende avvalersi della previsione di ripristino immediato in una delle aziende del Gruppo Banco Popolare in base alle intese tra Banco Popolare e OO.SS. di cui al Verbale di Incontro 30.11.2007, in linea con l'Accordo Quadro 30.6.2007 concernente le ricadute sul personale del processo di costituzione del Gruppo in data 26 settembre 2007;
- Banco Popolare ha svolto con le OO.SS. la necessaria fase di confronto in attuazione di quanto previsto dagli Accordi sopra indicati, verificando l'applicabilità, tra gli altri, anche al/alla dipendente degli Accordi medesimi e conseguentemente sottoscrivendo il Verbale di Accordo in data 29.11.2012, concernente il ripristino del rapporto di lavoro nel Gruppo Banco Popolare,

tutto ciò premesso le Parti concordano che:

1. il/la dipendente dà definitiva ed irrevocabile conferma di voler rientrare nel Gruppo Banco Popolare, alle condizioni ed entro il termine del 1° dicembre 2012 di cui al sopra citato Verbale di Accordo del, che dichiara di accettare integralmente, ed il datore di lavoro prende atto di detta conferma e della tempestività della stessa, impegnandosi conseguentemente alla ricostituzione del rapporto di lavoro;
2. la predetta ricostituzione del rapporto di lavoro avviene in data 1° dicembre 2012 ed è regolata dalle clausole del Verbale di Accordo medesimo, che è allegato alla presente e della quale costituisce parte integrante condivisa dalle Parti;
3. l'inquadramento riconosciuto è, con matricola aziendale e con il trattamento retributivo qui di seguito dettagliato:

.....;

4. è mantenuta ad ogni effetto di legge e di contratto l'anzianità maturata al momento del licenziamento collettivo di BNI;

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like FAB, Andrea, M, C, S, and others.]

5. il/la dipendente rientra inizialmente in Banco Popolare sulla 'piazza' di Lodi per fruire dello specifico intervento formativo previsto presso il polo formativo ivi presente (Lodi via Polenghi Lombardo 13 - c/o complesso 'Bipielle City'), propedeutico all'inserimento nella mutata realtà operativa del Gruppo BP e tenuto conto del riassetto organizzativo che viene attuato per consentire l'allocazione nell'ambito territoriale previsto dall'art. 16 del richiamato Accordo Quadro 30.6.2007;
6. concluso l'intervento formativo come sopra finalizzato, il/la dipendente inizierà l'attività lavorativa presso l'unità organizzativa di destinazione, individuata conformemente a quanto previsto nel Verbale di Accordo 29.11.2012, che sarà tempestivamente comunicata dal datore di lavoro. Resta inteso che la medesima è da intendersi come prima assegnazione di lavoro a tutti gli effetti di legge e di contratto e che nei casi in cui si tratti di società del Gruppo diversa da Banco Popolare, dopo eventualmente un iniziale periodo di distacco della durata indicativa massima di 90 giorni, sarà formalizzato il definitivo passaggio con la forma della cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. Cod. Civ.;
7. la collocazione del/la dipendente rientrato/a a seguito del licenziamento collettivo comunicato da BNI avverrà in compiti quanto più possibile corrispondenti alla professionalità acquisita in BNI. A tale riguardo, potranno opportunamente essere predisposti dall'Azienda percorsi di addestramento e qualificazione professionale di durata limitata - da un minimo di 12 mesi e ad un massimo di 36 mesi (o oltre in accordo con il lavoratore) - nell'ambito dei quali gli interessati potranno svolgere mansioni atte ad acquisire le professionalità necessarie per lo svolgimento, a regime, di mansioni coerenti con l'inquadramento economico, in coerenza, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 5 comma 2 dell'Accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del CCNL 8.12.2007;
8. trova applicazione il CCNL di settore ed altresì la normativa contrattuale pro tempore vigente del Banco Popolare, ovvero dell'azienda del Gruppo di destinazione secondo quanto indicato nel punto 6 che precede. Con riguardo alla assistenza ed alla previdenza complementare anche per quanto concerne la contribuzione aziendale, troveranno applicazione le previsioni e i trattamenti applicabili al personale neoassunto avendo a riferimento il momento del ripristino del rapporto di lavoro, ossia l'assunzione in Banco Popolare sulla 'piazza' di Lodi secondo quanto più sopra dettagliato. Nello specifico e per quanto in precedenza affermato, con l'ingresso nel Fondo pensioni BPL viene peraltro confermato il valore del contributo aziendale a previdenza complementare se già versato da BNI, ferma restando l'applicabilità delle eventuali diverse misure tempo per tempo riconosciute dalla contrattazione integrativa;
9. le Parti si impegnano a convalidare la presente scrittura privata nei successivi tempi tecnici strettamente necessari presso la Commissione paritetica costituita ai sensi dell'art. 9 del CCNL di settore.

..... (il dipendente) (il datore di lavoro)